

COMUNE DI TEVEROLA
Provincia di Caserta

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 28 del 02 - 03 -2016

**Oggetto: DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI- APPROVAZIONE
REGOLAMENTO**

L'anno duemila 16 e questo giorno 02 del mese di MARZO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nella forma di legge.

Presiede la seduta il sig. dott. Dario Di Matteo nella qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Cognome e Nome	presenti	assenti
BARBATO TOMMASO	x	
CESARO BARBARA	x	
IMPROTA ANGELA	x	
PENNINI MARGHERITA		x
PEZZELLA BIAGIO		x
Totale	3	2

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Rita Nuzzolo incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero degli intervenuti, dichiara validamente costituita la Giunta Municipale e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Disciplina del N.d.V. Integrazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.

Approvazione Regolamento

La Giunta comunale

- Premesso che nel Comune di Teverola – con delibera di giunta comunale n°54 del 12.10.2010 – venne approvato il Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell'Organismo individuale di Valutazione (O.I.V.)
- Vista la deliberazione della CIVIT (ANAC) n. 121/2010 che conferma: " Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ";

la CIVIT, con propria deliberazione n°12 del 27.2.1013 ha ribadito la non obbligatorietà della istituzione dell'organismo individuale di valutazione trattandosi di mera facoltà;

Visto e richiamato l'articolo 147 del D. Lgs. 18.8.2000, n°267, così come modificato da D. Lgs. 126/2014 che dispone: " Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)), l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; (83) e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali

possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

- In un parere reso dalla CIVIT su richiesta di un Ente provinciale si legge che la Commissione ha già evidenziato come sia necessario assicurare una presenza tratta all'interno dell'Amministrazione e una presenza di componenti esterni: infatti, la complessità delle funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiede una buona conoscenza dell'amministrazione e, al tempo stesso, l'esigenza che l'Organismo svolga il proprio ruolo con capacità innovativa ed in condizione di assoluta autonomia;
- in altro parere del 21.12.2012 la Civit ha confermato che l'organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dei componenti dell'organo di valutazione deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l'organo di indirizzo politico – amministrativo dell'ente locale.
- **Valutata la opportunità di esplicitare la propria autonomia regolamentare optando per un organo di valutazione diverso da quello di cui all'Articolo 14 del d.lgs. 150/2009, le cui caratteristiche si conformino alle esigenze e potenzialità di un ente locale di modeste dimensioni demografiche e di ridotte capacità organizzative;**

Ritenuto di optare per la composizione collegiale del Nucleo, contenendo la spesa annua nei limiti di cui all'art 3 comma 6 del d.l. 78/2010;

- Vista e richiamata la delibera n. 20 del 16.4.2013 con la quale il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento dei controlli interni;
- Dato atto che il regolamento dei controlli interni di cui sopra disciplina, altresì, il controllo di gestione ponendolo tra gli adempimenti a carico dell'O.I.V.
- Ritenuto di dover specificare che tutti gli adempimenti che il Regolamento dei controlli interni poneva a carico dell'O.I.V. sono da intendersi automaticamente affidati all'istituendo nucleo di valutazione;
- Tutto ciò premesso,
- le funzioni da attribuire al Nucleo di Valutazione, ferma restando la competenza gestionale, sono le seguenti:
 1. le attività di valutazione della performance dell'Ente, delle aree e dei relativi, responsabili, sotto il profilo dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Tali attività si raccordano e si completano con le attività del Revisore dei Conti, in modo da realizzare il Sistema Integrato dei Controlli Interni (S.I.C.I.);
 2. nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente, il ruolo di guida e di supporto nell'elaborazione del Piano della performance; in particolare guidando la stesura dello stesso e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali orientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;
 3. il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione e l'elaborazione della relazione annuale sullo stato dei controlli interni;



4. la sovrintendenza, previa specifica richiesta dei responsabili interessati, ai processi di misurazione e valutazione del personale e delle relative premialità di merito di tutti i dipendenti, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, ferma restando la competenza esclusiva dei responsabili preposti alla valutazione del personale loro assegnato ai sensi delle previsioni contrattuali in materia;
5. la comunicazione delle criticità riscontrate agli organi interni di governo dell'Ente, nonché cura le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;
6. la validazione della Relazione sulla performance definita annualmente dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
7. la promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'amministrazione pubblica locale;
8. la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:
 - 8.1 la rilevazione del livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
 - 8.2 la verifica del grado di condivisione del sistema di valutazione;
 - 8.3 la valutazione dei collaboratori da parte dei rispettivi responsabili delle aree;
 - 8.4 la verifica, attraverso il controllo di gestione di cui agli artt. 197 e 198 del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - 8.5 le funzioni di Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 165/2001;
 - 8.6 la rielaborazione, adeguandolo ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, dei criteri per la pesatura delle Posizioni Organizzative;
 - 8.7 la proposta al Sindaco, sulla base dei criteri stabili nel nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance di cui alla lettera e), della valutazione annuale dei titolari delle Posizioni Organizzative e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato nonché, ove previsti dai singoli regolamenti comunali, i premi di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009;
 - 8.8 la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e relativa attestazione;
9. la verifica dei risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
10. la collaborazione, nella fase di prima applicazione, alla corretta implementazione del ciclo di gestione della performance di cui all'Articolo 4 del D.lgs. 150/2009;
11. il controllo di gestione.


Acquisiti i pareri dei competenti responsabili;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai presenti e tutti votanti

DELIBERA

1. Approvare il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, che si compone di n. 11, nel testo allegato all'originale della presente in parte integrante e sostanziale;

2. Informare le R.S.U. aziendali e le OO.SS. Territoriali del presente deliberato ai sensi dell'Articolo 7 CCNL dell'1/4/1999 e s.m.i.;





COMUNE DI TEVEROLA

Provincia Caserta



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con delibera di Giunta comunale

n° _____ del _____

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 150/2009 e successive modificazioni nonché della deliberazione CIVIT n. 12 del 27.2.2013, le modalità organizzative e le funzioni del Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.

Articolo 2
Composizione e nomina

1. Il Nucleo di Valutazione è organo collegiale composto da tre componenti di cui uno interno individuato nella figura del Segretario Generale e due esterni all'Ente, nominati dal Sindaco, per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato. Il Sindaco nomina il Presidente del Nucleo di Valutazione tra i detti componenti. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 – comma 6 – del D. Lgs. 165/2001.

2. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.

3. I componenti del Nucleo di Valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.

4. La nomina sindacale dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l'incarico de quo. I curricula sono acquisiti mediante apposito avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale dell'Ente e pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente.

5. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli obblighi sulla trasparenza introdotti dall'Articolo 11 del D.lgs. 150/2009, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i relativi compensi.

6. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Articolo 3
Requisiti

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere nominati tra coloro che hanno una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nell'ambito delle materie correlate al pubblico impiego, agli aspetti giuridici ed economico del personale degli EE.LL. e agli aspetti organizzativi e gestionali.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono comprovati da apposito curriculum acquisito con le modalità previste nel precedente Articolo 2, comma 4.

3. Vista la ridotta dimensione dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo Ente anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in altre Amministrazioni.

Articolo 4 **Incompatibilità ed ineleggibilità**

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, laddove tali funzioni o rapporti possano influenzare l'esercizio della funzione di componente del nucleo presso il Comune di Teverola. La valutazione sulla sussistenza di tal incompatibilità è demandata alla Giunta comunale.
2. Non possono essere nominati i Revisori dei Conti del Comune.
3. Ai componenti del Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.


Articolo 5 **Compenso**

1. Ai componenti del Nucleo di valutazione esterni spetta un compenso annuo, stabilito con l'atto di nomina del Sindaco, nel rispetto dei limiti legislativi di cui all'Articolo 6 comma 3 del DI 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che testualmente prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio."

Articolo 6 **Funzioni**

Sono a cura del Nucleo di Valutazione i seguenti compiti:

1. Le attività di valutazione della performance dell'Ente, delle aree e dei relativi responsabili, sotto il profilo dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Tali attività si raccordano e si completano con le attività del Revisore dei Conti, in modo da realizzare il Sistema Integrato dei Controlli Interni (S.I.C.I.);
2. nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente, il ruolo di guida e di supporto nell'elaborazione del Piano della performance; in particolare guidando la stesura dello stesso e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali orientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;
3. il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione e l'elaborazione della relazione annuale sullo stato dei controlli interni;

- 
4. la sovrintendenza, previa specifica richiesta dei responsabili interessati, ai processi di misurazione e valutazione del personale e delle relative premialità di merito di tutti i dipendenti, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, ferma restando la competenza esclusiva dei responsabili preposti alla valutazione del personale loro assegnato ai sensi delle previsioni contrattuali in materia;
 5. la comunicazione delle criticità riscontrate agli organi interni di governo dell'Ente, nonché cura le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;
 6. la validazione della Relazione sulla performance definita annualmente dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 7. la promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'amministrazione pubblica locale;
 8. la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:
 - a. la rilevazione del livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
 - b. la verifica del grado di condivisione del sistema di valutazione;
 - c. la valutazione dei collaboratori da parte dei rispettivi responsabili delle aree;
 - d. la verifica, attraverso il controllo di gestione di cui agli artt. 197 e 198 del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - e. le funzioni di Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 165/2001;
 - f. la rielaborazione, adeguandolo ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, dei criteri per la pesatura delle Posizioni Organizzative;
 - g. la proposta al Sindaco, sulla base dei criteri stabili nel nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance di cui alla lettera e), della valutazione annuale dei titolari delle Posizioni Organizzative e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato nonché, ove previsti dai singoli regolamenti comunali, i premi di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009;
 - h. la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e relativa attestazione;
 9. la verifica dei risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 10. la collaborazione, nella fase di prima applicazione, alla corretta implementazione del ciclo di gestione della performance di cui all'Articolo 4 del D.lgs. 150/2009;
 11. il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

Articolo 7

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Al Nucleo di Valutazione è attribuito il compito di predisporre un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance secondo i principi contenuti nel D.lgs. 150/2009.
2. Il nuovo sistema di cui al presente regolamento sostituirà il previgente sistema di valutazione previa adozione da parte della Giunta comunale

- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Articolo 9

Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Il Nucleo di valutazione si riunisce ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti. Il Nucleo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano divergenze di vedute tra i suoi membri, il nucleo delibera a maggioranza.
2. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche e devono essere verbalizzate; i verbali sono inviati, per conoscenza, al Sindaco.
3. Il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate negli articoli precedenti del presente Regolamento, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili di Posizione Organizzativa.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione rispondono esclusivamente al Sindaco.
5. I componenti del Nucleo di valutazione hanno accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere ai Responsabili di Posizione Organizzativa, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuta dal Comune, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
6. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dal Comune e si avvale di una struttura tecnica composta da un dipendente in servizio nell'Ente, in possesso di adeguata formazione ed esperienza individuato con apposito decreto. La struttura tecnica di supporto ha il compito di raccogliere e coordinare tutte le informazioni necessarie al nucleo per l'espletamento delle proprie funzioni. A tale collaboratore spetta un compenso aggiuntivo annuo lordo nell'ambito degli istituti economici previsti dal vigente CCNL per il personale del comparto autonomie locali, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.
7. I componenti del Nucleo riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Sindaco sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.
8. Il nucleo di valutazione presenta al Sindaco, entro il mese di marzo dell'esercizio successivo, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Articolo 10

Norma Transitoria

1. In fase di prima applicazione sono fatti salvi eventuali adempimenti di verifica o validazione di atti relativi agli anni precedenti.

Articolo 11
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione che lo approva.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle disposizioni sul regolamento di istituzione e di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance e le altre norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente.
4. **Con il presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate ed in contrasto con la presente disciplina**
5. **Il presente regolamento integra le disposizioni di cui al vigente regolamento degli uffici e servizi**

Registro Proposta

N° 31 del 12.02.2016

Registro Delibere

N°

COMUNE DI TEVEROLA

(PROVINCIA CASERTA)

ANNO 2016

Categoria Classe Fascicolo

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE

ALLA GIUNTA COMUNALE

AL CONSIGLIO COMUNALE

Nella seduta del 9-03-2016 ore 13.00

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
UFFICIO _____

PARERE _____

Il Responsabile del servizio

Li, _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE NON NECESSARIA

Il Responsabile del servizio

Li, _____

Da adottare con i poteri della Giunta Comunale.

OGGETTO

Discipline del N.d.V
Introspezione del Rep sull'ordinamento
dell'ufficio servizi App. Rendcont

LA GIUNTA COMUNALE


Sindaco _____
Giuseppe _____
Lesario _____
Barbato _____

IL PRESIDENTE

Dott. Dario Di Matteo

IL SEGRETARIO COM.LE

dott.ssa Maria Rita Nuzzolo



La presente deliberazione viene affissa dalla data odierna e resterà per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Teverola li 11-03-2016

IL RESPONSABILE
di Santo Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile giusta art. 134 T.U. 18/8/2000 n°267

Li

11-03-2016

IL SEGRETARIO COM.LE

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi dal 11/3/16 al 25/3/16;

La presente deliberazione è meramente esecutiva;

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3 T.U. n°267/00) e comunicata ai capogruppo in data _____ prot.n° _____;

AS

Li

IL SEGRETARIO COM.LE
